

SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Relazione al Decreto Delegato

Determinazione numero uffici elettorali sezionali (seggi) ed uffici elettorali intersezionali

Il presente Decreto Delegato aggiorna le norme in materia elettorale determinando il numero degli Uffici elettorali sezionali (seggi) e degli Uffici elettorali intersezionali.

La Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 all'articolo 2 (*Sezioni elettorali*) dispone, tra l'altro, che con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, viene stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede e che ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 150.

L'articolo 5 della Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1 al comma 5 statuisce che nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione.

La Commissione Elettorale nella sua ultima seduta al fine di ridurre i costi di gestione delle tornate elettorali, vista la consistenza del corpo elettorale, ha confermato la proposta di ridurre il numero degli Uffici elettorali sezionali destinati agli elettori residenti in territorio nel Castello di Città di San Marino da 6 a 5 e nel Castello di Borgo Maggiore da 9 a 8.

Inoltre il presente decreto delegato visti i disposti di cui all'articolo 5 della Legge n.1/2008 non prevede la costituzione dell'Ufficio elettorale intersezionale nel Castello di Montegiardino con un unico Ufficio elettorale sezionale, in linea con criteri di razionalità, efficienza e contenimento della spesa.

San Marino, 10 novembre 2015/1715 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZI

PER GLI AFFARI INTERNI E Gian Carlo Venturn